



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
 2014-2020
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale "ROMUALDO TRIFONE"

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)

Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E

www.icmrovella.edu.it – e-mail: saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "TRIFONE"-MONTECORVINO ROVELLA
 Prot. 0002720 del 01/04/2022
 V-7 (Uscita)

Alle famiglie e studenti
 Al personale docente e ATA
 AI DSGA
 Atti

OGGETTO: Nuove disposizioni relative alla fase di fine emergenza pandemica da SARS-CoV-2 a partire dal 1° aprile 2022 - applicazione in ambito scolastico delle disposizioni contenute nel D. L. 24 marzo 2022, n. 24 (**art. 8, c. 4, punti 2 e 3**)

A partire dal 1. Aprile 2022, ai sensi dell'art. 8, c. 4, punto 3. del DL in oggetto (allegato alla presente), la scrivente verificherà l'adempimento dell'obbligo vaccinale, in vigore fino al 15 giugno per il personale scolastico. In riferimento ai Sigg.ri docenti, nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, le SS.LL. saranno invitate, senza indugio, a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, lo scrivente inviterà l'interessato/a a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione suddetta, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, lo scrivente ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato/a. L'atto di accertamento determinerà l'utilizzazione del docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Per quanto riguarda l'attività didattica, il decreto in oggetto prevede nuove misure in merito allagestione dei casi di positività in vigore dal 1 Aprile:

SCUOLA DELL'INFANZIA

1. Misure precauzionali per la scuola dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica **prosegue in presenza** e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Inoltre **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

2. Misure precauzionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica **prosegue in presenza** e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

Inoltre **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV -2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

ALUNNI IN ISOLAMENTO (POSITIVI)

In merito agli alunni positivi per i quali i genitori vogliono richiedere la DDI **non sarà più sufficiente la semplice richiesta via mail istituzionale al Dirigente**, in quanto le nuove disposizioni prevedono testualmente che “gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell'infezione da SARS CoV-2, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, **accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo** e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche”. Dunque la richiesta di DDI prodotta ed inviata via mail **dovrà essere accompagnata da certificazione medica** attestante che le condizioni di salute dello studente consentono di fruire della DDI.

ALLIEVI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE O IMMUNODEPRESSIONE

Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, **continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza** nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

3. Misure precauzionali di carattere generale PER INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

Si riporta di seguito una ricognizione delle ulteriori disposizioni in vigore e si aggiungono specifici chiarimenti:

- dal 1° aprile termina la quarantena da contatto ed è prevista il solo isolamento per positività, pertanto i contatti di positivi frequenteranno in presenza in regime di Autosorveglianza e utilizzo delle FFP2 avvisato comunque il medico MMG/PLS;
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- **non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;**
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- **la riammissione in classe** dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata **alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
- **il coordinatore o il referente Covid comunicherà ai genitori mediante la bacheca del registro Argo il raggiungimento eventuale dei 4 casi di positività, all'esito dei quali si avvierà l'autosorveglianza e l'utilizzo delle mascherine FFP2.**

Verifica digitale Certificazione verde COVID-19

Entrambe le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Si precisa che nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo è necessario una verifica positiva del green pass base per consentire l'ingresso a scuola.

Per ciò che riguarda invece gli alunni/studenti si fa presente che le relative funzionalità di verifica automatizzata "modalità studente" messe a disposizione dell'app "Verifica C-19" saranno disabilitate (Cfr nota MI prot. n. 110 del 1/2/2022 – 2° paragrafo: "Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza").

Date significative:

Dal 1° aprile stop alla quarantena da contatto. L'obbligo di isolamento resta solo per i contagiati. Riparte anche la possibilità di svolgere viaggi di istruzione e manifestazioni sportive.

Dal 1° maggio termine dell'obbligo di green pass per i visitatori esterni. Dunque, per accedere ai locali scolastici per gli esterni (anche per i genitori, dunque) non sarà più richiesto.

Dal 16 giugno termine dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Il Dirigente
prof.ssa Mariateresa Tedesco
Firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993

